

**Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa
(EUROBATS)**

Le Parti Contraenti,

Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Campo d'applicazione e interpretazione

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979);
- (b) per "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;
- (c) per "Stati di distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;
- (d) per "Organizzazione Regionale d'Integrazione Economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all'Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;
- (e) per "Parti" si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
- (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.

ARTICOLO II

Clausole generali

1. Il presente Accordo è un ACCORDO nell'ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
3. Ogni Parte al presente Accordo designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti al presente Accordo.
4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

ARTICOLO III

Obblighi fondamentali

1. Ogni Parte vieterà la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.
2. Ogni Parte identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale,

proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte si impegnerà ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.

3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
4. Ogni Parte adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei pipistrelli.
5. Ogni Parte attribuirà ad un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
6. Ogni Parte intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all'Articolo VI.
7. Ogni Parte, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione ed alla gestione dei pipistrelli. Le Parti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
8. Ogni Parte, ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei pesticidi, esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e si impegnerà a sostituire gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli con alternative più sicure.

ARTICOLO IV

Attuazione nazionale

1. Ogni Parte adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi ed amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti di adottare provvedimenti più severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.

ARTICOLO V

Riunioni delle Parti

1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di

entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualità di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici Europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.
5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti all'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non eserciterà il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.

ARTICOLO VI

Rapporti sullo stato di attuazione

Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.

ARTICOLO VII

Emendamenti all'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte.
3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.
4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.

ARTICOLO VIII

Riserve

Le disposizioni del presente Accordo non saranno soggette a riserve di carattere generale. Tuttavia, uno Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che diventi Parte, in conformità con l'Articolo X o XI, può inserire una riserva specifica relativa ad una qualsiasi specie particolare di pipistrello.

ARTICOLO IX

Composizione delle controversie

Eventuali controversie che potrebbero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente Accordo saranno oggetto di negoziati fra le Parti alla controversia.

ARTICOLO X

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati dell'Area di Distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:

- (a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure
- (b) firma con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione, seguite da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO XI

Accessione

Il presente Accordo sarà aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.

ARTICOLO XII

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

ARTICOLO XIII

Denuncia e termine

Qualsiasi Parte potrà denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avrà ricevuto la notifica. L'Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concluderà alla data in cui almeno cinque Parti ad esso si saranno ritirate.

ARTICOLO XIV

Depositario

L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che sarà Depositario, e ne inoltrerà copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione

Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Il Depositario informerà tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

ALLEGATO

EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI IN EUROPA

Prima sessione della 4a Riunione delle Parti
tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995

RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA DELLA PORTATA DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti,

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchiroteri d'Europa;

AMMETTENDO l'omissione della specie europea di Molossidae dall'accordo originale;

RIFERENDOSI alla decisione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con l'obiettivo di inserire la specie europea "molosso di Cestoni" (*Tadarida teniotis*) nell'Appendice II,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Di integrare la famiglia dei Molossidae nel campo di applicazione dell'accordo.
2. Di sostituire le parole "CHIROPTERA (Rhinolophidae e Vespertilionidae)" laddove compaiono nel preambolo dell'accordo con le parole "MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae)".
3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:
“(b) per “pipistrelli” si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano in Europa o negli Stati non europei dell'area di distribuzione””